



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA

**21 AGC PROGRAMMA-
ZIONE E GESTIONE
DEI RIFIUTI**

Parco Comola Ricci 40, Is.
C
80130 - NAPOLI

2013 0562676 del 02/08/2013

N. Pratica:

7661/2011 CC

Oggetto:

Sentenza n. 8557/13 del Tribunale di Napoli

Regione Campania c/ Comune di Forino

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza e si trasmette copia della sentenza in oggetto, con la quale il Tribunale di Napoli, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto per intervenuto pagamento della sorta capitale, ha condannato la Regione Campania al pagamento degli interessi al tasso legale codicistico su € 7.800,00 dal 15/3/2011 sino al 31/12/2012, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.800,00.

Si precisa che la predetta sentenza è stata notificata con la formula esecutiva sia per le spese legali che per il pagamento degli interessi. Al riguardo si invita codesta Area a provvedere agli adempimenti consequenziali onde evitare gli aggravii della procedura esecutiva.

Si evidenzia, inoltre, che, salvo diversa comunicazione in merito, questa Avvocatura non appellerà la predetta sentenza, non sussistendo validi motivi di impugnazione.

Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Programmazione e Gestione dei Rifiuti
17 LUG. 2013
PRESA IN CARICO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niccifero -

Avv. Fabrizio Niccifero
11/08/2013

V. Perretti

766

Sentenza

RG n. 2067/2012

Repart. n. 10135/2013 del 03/07/2013

Quodiani

COP. 1

N. 2067/2012 R.Gen.Aff.Cont.

Cron. _____

Rep. 10135/13

Sent. n. 8557/13

S. 8557/13

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G. 01 SETTORE 01
24 LUG 2013
UFFICIO ISCRIZIONE POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa avente numero RG 2067/2012, assunta in decisione all'udienza del
28.6.2013, vertente:

TRA

Regione Campania, con l'avv. Maria Filomena Luongo;

opponente

e

Comune di Forino, con l'avv. Fabiana Perretti;

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Su ricorso del Comune di Forino, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla
Regione Campania di pagare in favore della parte istante, la somma di euro
7.800,00, (oltre interessi al tasso legale dal 15.3.2011 al soddisfo e spese della

1

19.10.2013

3629X

Emesso Da: POSTECOM CA2 Sanal: 55106 - Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sanal: 90978



procedura monitoria), importo costituente il prezzo che il suddetto Comune aveva corrisposto alla società Eurocontainers s.p.a. per la fornitura di due cassoni scarrabili da impiegare nella raccolta dei rifiuti.

La Regione Campania ha spiegato tempestiva opposizione.

Con ordinanza resa in data 13.3.2013, questo Giudice invitava le parti a verificare se fosse cessata la materia del contendere, alla luce del decreto dirigenziale della Regione Campania, versato in atti dalla parte opposta, con il quale era stato disposto il pagamento, in favore del Comune di Forino, della somma portata dal decreto ingiuntivo.

Tanto premesso ritiene il Tribunale che, in base all'avvenuta adozione del decreto dirigenziale n. 48 del 30.11.2012, di cui innanzi si è detto, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riguardo al pagamento della sorta capitale, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo.

Infatti, sebbene il citato decreto dirigenziale non indichi chiaramente che il pagamento, con esso deliberato in favore dell'odierno opposto, debba riferirsi al decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione in esame, a tale conclusione può pervenirsi in forza dell'esatta coincidenza della somma portata dal provvedimento monitorio e di quella della quale la Regione deliberava la liquidazione con il decreto in questione.

Inoltre, nella parte motiva del detto decreto, l'ente regionale faceva riferimento alla circostanza che, come emergeva dal decreto ingiuntivo prodotto dal Comune di Forino, quest'ultimo era stato costretto ad anticipare la somma alla ditta cui si era rivolta per la fornitura dei beni. Orbene, tale passaggio motivazionale comprova chiaramente che l'importo oggetto di liquidazione corrisponda proprio a quello del quale questo Tribunale aveva ingiunto il pagamento alla Regione, atteso che, nella premessa del ricorso



monitorio, il Comune di Forino aveva appunto esposto di essere stato costretto, per evitare di dover subire una condanna in sede giudiziale, ad anticipare al fornitore il costo dei beni acquistati.

Ciò posto, l'avvenuto pagamento della somma ingiunta importa la necessità di revocare il decreto ingiuntivo (cfr. cass. civ. n. 13085/08, secondo cui "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione").

Resta, peraltro, ferma la necessità di condannare la Regione Campania a corrispondere al Comune di Forino gli interessi al tasso legale codicistico, secondo la decorrenza indicata nel provvedimento monitorio (15.3.2011) e fino al 31.12.2012, data nella quale, come dichiarato dalla parte opposta, interveniva l'accredito dell'importo, considerato che, con il sopra richiamato decreto dirigenziale, la parte ingiunta ha liquidato in favore dell'opposto la sola sorta capitale.

Del resto, le eccezioni sollevate dall'opponente non sono meritevoli di accoglimento.

Quanto a quella di difetto di giurisdizione, vale in contrario osservare che, secondo costante giurisprudenza, "In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo: a) la fase procedimentale di



valutazione della domanda di concessione, nella quale — salvo quando il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti indicati dalla legge stessa — la legge attribuisce alla Pubblica amministrazione il potere di attribuire il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, e dunque la posizione del richiedente è di interesse legittimo; b) la fase successiva alla concessione del contributo, in cui (salvo il caso di previo annullamento o revoca in via di autotutela per vizi di legittimità per il suo contrasto con il pubblico interesse) il privato è titolare di un diritto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento agli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione" (cfr. ex multis, Tar Campobasso. 15.2.2013, n. 150; Cons. Stato, VI, 28 settembre 2012, n. 5151, Cass. civ. 30 marzo 2005, n. 6639; Cass. Sez. un. 10 maggio 2001 n. 183, 9 agosto 2000, n. 554, 12 novembre 1999 n. 758, 25 maggio 1999, n. 288).

Orbene, poiché, nel caso di specie, l'ammissione del Comune di Forino al contributo pubblico era già stata deliberata con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 31/09, espressamente richiamato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo dall'odierno opposto (cfr. copia del citato provvedimento allegata alla produzione di fase monitoria), è di tutta evidenza che la controversia in esame attenga alla fase di esecuzione del rapporto, nella quale, come detto, il privato vanta una posizione di diritto soggettivo.

Nel merito, tutte le doglianze sollevate dall'opponente, in ordine alla dedotta incompletezza della documentazione fornita dal Comune di Forino ed alle verifiche rese necessarie dalle omissioni della parte opposta, sono in radice superate dall'intervenuta liquidazione della somma ingiunta, disposta con il



sopra indicato decreto dirigenziale, atto nel quale il ritardo nel pagamento, lungi dall'essere imputato dalla Regione ad omissioni o inadempienze del creditore, era giustificato attraverso il riferimento a ragioni attinenti alla contabilità dell'ente erogatore ed ai vincoli di bilancio su di esso gravanti.

Le esposte considerazioni comportano, quindi, che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la Regione vada condannata al pagamento, in favore del Comune di Forino, delle spese processuali, - incluse in esse quelle relative alla fase monitoria, essendo il pagamento intervenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo -, che si liquidano come in dispositivo a norma del DM 140/12, tenuto conto dell'importo del decreto opposto.

Le spese di lite vengono distratte in favore dell'avv. Fabiana Perretti, dichiaratasi antistataria.

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 2067 R.G.A.C. dell'anno 2012, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara l'avvenuto pagamento della somma ingiunta, limitatamente alla sorta capitale, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7291/11;
- b) in accoglimento della domanda proposta dal Comune di Forino, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del citato Comune, degli interessi al tasso legale codicistico, su euro 7.800,00, dal 15.3.2011 sino al 31.12.2012;
- c) condanna, altresì, la Regione Campania al pagamento, in favore del citato Comune, delle spese processuali, che liquida in euro 111,00 per esborsi, euro 2.800,00 per compenso (di cui euro 700,00 per compensi

Sentenza n. 8557/2013 pubbl. il 03/07/2013

RG n. 2067/2012

Repart. n. 10135/2013 del 03/07/2013

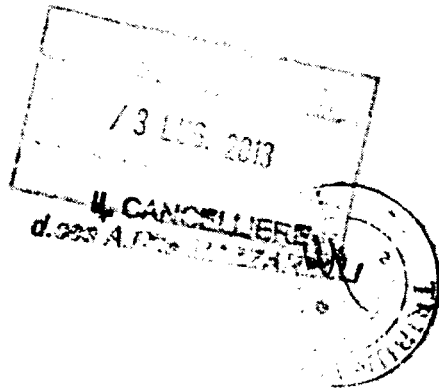


della fase monitoria), oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione
in favore dell'avv. Fabiana Perretti.

Così deciso in Napoli, il 03/07/2013.

Il Giudice

(dott. Massimiliano Sacchi)





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 6 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. PERRETTI n.q. di attributario.

Napoli li, 12/07/2013

Il funzionario giudiziario
F.TO



La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data 12 LUG. 2013

Napoli li, 12/07/2013



Il cancelliere
Aldo Di Mauro

Esatte marche per €. 24,80
per n. 2 copie

Richiesta N. 8716

del 09 / 07 / 2013

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a
tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando
ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di
n. 6 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si
rilascia a richiesta dell'Avv. PERRETTI n.q. di attributario.

Napoli li, 12/07/2013

Il funzionario giudiziario
F.TO



La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data ~~12~~ LUG. 2013

Napoli li, 12/07/2013



Il cancelliere
Aldo Di Mauro

Esatte marche per €. 24,80
per n. 2 copie

Richiesta N. 8716

del 09 / 07 / 2013

Copia

RELATA DI NOTIFICA

Oggi.....Ad istanza dell'Avv. Fabiana Perretti, quale difensore e procuratore antistatario del Comune di Forino, in persona del Sindaco p.t., nel giudizio n.r.g. 2067/2013,io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Napoli, ho notificato il suddetto atto, per sua legale scienza e conoscenza, alla **Regione Campania**, in persona del suo Presidente e legale rapp.tep.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia n.81 mediante

UNEP 2013
la U.N.E.P.
destinatario
dell'impiegato addetto al Tribunale di Napoli
Cascone Maria Fortuna
24 LUG 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

